

ORDINAMENTO DEGLI STUDI

Art. 1. *L'Ordinamento degli Studi*

§ 1. Nella ferma adesione alla divina Rivelazione trasmessa dalla sacra Scrittura e dalla Tradizione, con la guida del Magistero della Chiesa, in vista di una crescita nella comprensione della Verità rivelata e di una risposta alle necessità pastorali del Popolo di Dio, la Facoltà Teologica garantisce la libertà di ricerca e di insegnamento.

§ 2. L'Ordinamento degli Studi fa riferimento agli Statuti e viene precisato nei Regolamenti, rispettivamente, della Sede Centrale, delle Sezioni Parallele, dei singoli Istituti Teologici Affiliati e dei singoli Istituti Superiori di Scienze Religiose collegati, nel quadro delle norme generali e secondo le indicazioni della Costituzione Apostolica *Veritatis Gaudium* e delle relative *Ordinationes*.

Art. 2. *Diploma di Baccalaureato: discipline e grado accademico*

§ 1. Nel primo ciclo accademico istituzionale per il conseguimento del Baccalaureato in Teologia, i corsi sono diretti a offrire agli Studenti una prima informazione generale su tutte le discipline teologiche e filosofiche fondamentali e hanno la durata di cinque anni.

§ 2. Nel primo ciclo, le discipline dell'insegnamento e delle esercitazioni si dividono in principali e ausiliarie, sempre obbligatorie. Possono essere istituite discipline complementari o opzionali e corsi propedeutici.

§ 3. Nel primo ciclo, le discipline obbligatorie sono:

- a) le discipline filosofiche richieste per la teologia (nella misura dei crediti stabiliti dall'art. 55 delle *Norme Speciali* di VG), quali sono soprattutto la filosofia sistematica e la storia della filosofia (antica, medievale, moderna, contemporanea). L'insegnamento sistematico, oltre a una introduzione generale, comprende le aree principali della filosofia (metafisica e teologia naturale, filosofia della natura, filosofia dell'uomo, filosofia morale e politica, logica e filosofia della conoscenza);
- b) le discipline teologiche, e cioè: la Sacra Scrittura (introduzione, esegesi e teologia); la Teologia fondamentale (con riferimento anche alle questioni circa l'ecumenismo, le religioni non-cristiane e l'ateismo, nonché altre correnti della cultura contemporanea); la Teologia dogmatica (cristologia, trinitaria, antropologia teologica, escatologia, sacramentaria, ecclesiologia); la Teologia morale (fondamentale e speciale); la Teologia spirituale; la Teologia pastorale; la Liturgia; la Storia della Chiesa; la Patrologia; il Diritto Canonico;
- c) le discipline ausiliarie, cioè alcune scienze umane e, oltre alla lingua latina, le lingue bibliche, nella misura in cui siano richieste per i cicli seguenti;
- d) le Esercitazioni e i Seminari di studio (nel numero almeno di tre).

Possono essere istituite discipline complementari o opzionali, di libera scelta da parte degli Studenti. Possono essere istituiti corsi propedeutici che integrino la formazione previa richiesta.

Gli Studenti di teologia che intendono qualificarsi in vista dell'Insegnamento di Religione Cattolica sono tenuti a frequentare i corsi abilitanti stabiliti nell'*Intesa* firmata il 28 giugno 2012 dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e dal Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, sostenendo i relativi esami.

§ 4. I requisiti per ottenere il Diploma di Baccalaureato sono:

- a) avere frequentato presso la Sede Centrale della Facoltà Teologica o in una Sezione Parallela o in un Istituto Teologico Affiliato il ciclo istituzionale (primo ciclo) e avere superato con successo le verifiche di profitto previste;
- b) avere composto un elaborato scritto che abbia ricevuto l'approvazione secondo le norme del Regolamento;

c) avere superato un esame accademico conclusivo su un programma determinato dal Consiglio di Sezione e approvato dal Consiglio di Facoltà, che attesti l'acquisita maturità teologica del candidato.

Art. 3. Licenza e Dottorato: discipline e grado accademico

§1. I corsi di Specializzazione sono diretti a formare gli alunni alla ricerca scientifica e hanno la durata di cinque anni. Il biennio del secondo ciclo si conclude con il secondo grado accademico: Licenza. Il triennio del terzo ciclo si conclude con il terzo grado accademico: Dottorato.

§ 2. Il secondo ciclo è diviso in due aree tematiche principali che offrono al loro interno differenti indirizzi di studio:

Area di Teologia Fondamentale e Sistemática, comprendente:

- Indirizzo di Teologia Fondamentale;
- Indirizzo di Teologia Sistemática;
- Indirizzo di Teologia Biblica.

Area di Teologia Morale, Pastorale e Spirituale, comprendente:

- Indirizzo di Teologia Morale;
- Indirizzo di Teologia Pastorale.
- Indirizzo di Teologia Spirituale.

§ 3. I corsi per il conseguimento della Licenza in teologia hanno tutti carattere speciale. Gli Studenti sono tenuti a redigere un piano degli studi tenendo conto delle annualità obbligatorie secondo l'indirizzo, della frequenza di due seminari e dello svolgimento di una esercitazione da collegare a uno dei corsi frequentati. I corsi del ciclo di specializzazione da frequentare per il conseguimento del Dottorato sono stabiliti dal Direttore del terzo ciclo, tenendo conto delle indicazioni del Consiglio di Facoltà e delle esigenze specifiche dell'ambito in cui si colloca il progetto di ricerca.

§ 4. I requisiti per ottenere il grado di Licenza sono:

a) aver frequentato presso la Sede Centrale della Facoltà Teologica o in una Sezione Parallela provvista del secondo ciclo, dopo il conseguimento del Baccalaureato, due anni del ciclo di specializzazione (secondo ciclo) ed avervi presentato i lavori personali prescritti e superato le verifiche di profitto previste, con il voto conclusivo di almeno ventiquattro trentesimi;

b) aver dimostrato competenza teologica nella specializzazione prescelta, mediante un'apposita prova;

c) aver difeso una tesi scritta su un tema previamente approvato dal Direttore di ciclo competente.

§ 5. Il terzo ciclo di studi, per il conseguimento del grado di Dottorato, è fondamentalmente dedicato al lavoro di ricerca, volto alla redazione della tesi, quindi alla sua discussione e pubblicazione. È richiesta la frequenza della Facoltà Teologica per la partecipazione a lavori di tipo seminariale e, su determinazione del Direttore di Sezione, eventualmente anche a quei corsi di insegnamento che siano riconosciuti come convenienti in rapporto alle esigenze di preparazione del lavoro di ricerca, tenuto conto del curriculum di studi precedente dello Studente.

Il Candidato all'ammissione all'esame di Dottorato deve presentare richiesta al Direttore di Sezione, tramite la Segreteria della Facoltà, unendo la certificazione del conseguimento del grado di Licenza con valutazione finale di almeno ventiquattro trentesimi; la presentazione da parte di un Docente della Facoltà che attesti l'idoneità del Candidato; il tema del proprio progetto di ricerca. La documentazione attinente al progetto di ricerca verrà sottoposta all'approvazione di un collegio di Professori della Facoltà o provenienti da altra Facoltà o Istituto universitario (almeno tre), individuato dal Direttore di Sezione tra tutti i Docenti della Facoltà. In caso di parere positivo, entro trenta giorni dalla data di ricezione, il Direttore di Sezione, in accordo con il Preside, assegna il patrocinio della ricerca a due Docenti, competenti nella materia. Il primo Relatore è scelto fra i Docenti (anche esterni) segnalati dal Candidato; il secondo Relatore è designato dal Direttore di Sezione fra i Docenti della Facoltà.

La tesi di Dottorato deve avere le caratteristiche di un lavoro scientifico compiuto, sia sotto il profilo del metodo che del contenuto. Alla consegna della tesi, ottenuto il consenso scritto dei

Relatori, il Preside provvede alla nomina della Commissione di Dottorato, indicando come Correlatore aggiunto un Professore della Facoltà o proveniente da altra Facoltà o Istituto universitario. Per l'effettivo conseguimento del titolo e del diploma di Dottorato è richiesta la pubblicazione della dissertazione secondo le norme stabilite dalla Congregazione per l'Educazione Cattolica.

§ 6. I requisiti per ottenere il grado di Dottorato sono:

- a) aver frequentato i corsi eventualmente stabiliti dal Direttore di Sezione;
- b) aver difeso una tesi scritta su un tema approvato a norma di Regolamento;
- c) aver pubblicato la tesi, secondo le norme stabilite dalla Congregazione per l'Educazione Cattolica, tenendo conto delle osservazioni espresse in sede di discussione di tesi.

Art. 4. Obbligo di frequenza

§ 1. In qualsiasi modalità didattica le lezioni siano erogate, gli Studenti sono tenuti alla frequenza per i due terzi di ciascun corso.

§ 2. Chi non raggiunge il numero di frequenze obbligatorie non ha diritto a sostenere l'esame al termine del corso.

§ 3. Eventuali deroghe dall'obbligo di frequenza possono essere concesse in via eccezionale e per motivi gravi solo dal Preside o dal Direttore del ciclo, presentando richiesta scritta e allegando la debita documentazione.

§ 4. La Facoltà Teologica si riserva di avvalersi di metodi per la didattica che prevedano una diversa distribuzione e misurazione del lavoro domestico e di quello in classe.

Art. 5. Anno Accademico

L'Anno accademico è costituito da due semestri, comprendenti ciascuno un minimo di 12 settimane di lezione.

Art. 6. Omologazioni

§ 1. È possibile chiedere l'omologazione di corsi ed esami sostenuti presso altre Facoltà o Istituti Teologici, purché questi corrispondano sostanzialmente a quelli della Facoltà per numero di ore, programmi e idoneità dei Docenti.

§ 2. Per ottenere le omologazioni lo Studente deve presentare un certificato di esami, corredato dai programmi dei corsi frequentati, rilasciato dalla Segreteria della Facoltà o dell'Istituto presso il quale ha sostenuto l'esame, nel quale siano specificati il titolo del corso, il nome del Docente, il numero dei crediti, la valutazione e la data dell'esame.

§ 3. Le richieste di omologazione vengono accolte o respinte a giudizio insindacabile del Direttore di Sezione, il quale può avvalersi del parere dei Docenti dei relativi corsi.

§ 4. I voti dei corsi omologati non vengono trascritti in Segreteria e nel libretto d'esami e non vengono computati nella media finale.

Art. 7. Esami

§ 1. Gli esami possono essere sostenuti in forma orale, scritta o mediante elaborato.

§ 2. Gli Studenti sono ammessi agli esami delle discipline presenti nel proprio piano di studi, se in regola con il pagamento delle tasse e qualora abbiano assolto gli obblighi di frequenza alle lezioni, a cominciare dalla sessione immediatamente successiva allo svolgimento del corso corrispondente.

§ 3. Dopo la frequenza del corso, gli Studenti hanno tre anni di tempo per sostenere gli esami. Trascorso tale termine, lo Studente dovrà ripetere i corsi. Eventuali eccezioni potranno essere ammesse a giudizio del Direttore di Sezione o del Preside della Facoltà.

§ 4. Sono previste tre sessioni ordinarie di esame: sessione estiva, sessione autunnale e sessione invernale.

§ 5. Lo Studente, se accetta il voto dell'esame, esprime il suo consenso sul verbale nella forma stabilita dal Regolamento.

§ 6. È consentito allo Studente di ritirarsi dall'esame notificandolo alla Segreteria almeno 48 ore prima del giorno prefissato.

§ 7. Nel caso in cui lo Studente, iniziato l'esame, preferisca non condurlo a termine si scriverà solo sul verbale «ritirato». Nel caso in cui il Docente valuti insufficiente la prova di esame, si scriverà solo sul verbale «non approvato». In questi casi, lo Studente ha il diritto di sostenere l'esame a partire dalla sessione successiva.

§ 8. Nel caso in cui lo Studente non superi l'esame per tre volte, è tenuto a rifrequentare il corso.

§ 9. Il Consiglio di Facoltà per la Sede Centrale e i Consigli dei Professori delle Sezioni Parallele o degli Istituti Teologici Affiliati e degli Istituti Superiori di Scienze Religiose collegati possono stabilire quali esami eventualmente debbano essere sostenuti positivamente per accedere all'esame di altri corsi.

Art. 8. *Valutazione del profitto*

§ 1. La valutazione del profitto degli Studenti avviene attraverso esami orali o scritti e tramite un giudizio sui loro lavori personali: esercitazioni, seminari, tesi.

§ 2. Gli Studenti ordinari devono ricevere una valutazione di profitto per ogni corso e per ogni esercitazione o lavoro personale cui sono tenuti ai sensi dell'Ordinamento degli studi delle singole Sezioni o dei singoli Istituti. L'esame conclude normalmente il corso per cui è stabilito. Nell'esame per la concessione dei gradi, in specie del Dottorato, possono essere invitati anche Docenti esterni alla Facoltà Teologica.

§ 3. Essenziale, per determinare la valutazione, è la capacità di restituire i contenuti proposti dal corso, accompagnata da una buona sicurezza nell'acquisizione del metodo con cui il corso è stato svolto.

Gli altri elementi che contribuiscono alla formulazione del voto sono i seguenti:

- a) impostazione del discorso;
- b) qualità e chiarezza dell'esposizione; proprietà di linguaggio (per gli esami scritti: chiarezza e qualità dell'elaborato; corretto uso dell'ortografia, della grammatica e della sintassi);
- c) utilizzo degli strumenti e delle fonti (preferibilmente nelle lingue originali);
- d) capacità di affrontare la discussione e di presentare qualche approfondimento personale.

Ad essi va aggiunta la valutazione della partecipazione responsabile e attiva in classe.

Art. 9. *Voti*

§ 1. I voti riportati nelle diverse prove di esame vengono registrati nel verbale d'esame e nel libretto personale.

§ 2. I voti vengono assegnati in trentesimi e corrispondono a questi giudizi:

- 15 – 17: insufficiente
- 18 – 23: sufficiente
- 24 – 26: buono
- 27 – 29: distinto
- 30 – 30L: ottimo.

La media finale dei voti viene espressa con le seguenti diciture:

- 18 – 20: Probatus
- 21 – 23: Rite Probatus
- 24 – 25: Bene Probatus
- 26 – 27: Cum Laude Probatus
- 28 – 29: Magna cum Laude Probatus
- 30 – 30L: Summa cum Laude Probatus.

§ 3. I voti hanno valore solo se autenticati dalla firma del Docente e dello Studente nel verbale.

§ 4. I voti per l'esame del Baccalaureato sono espressi in trentesimi.

Art. 10. *Norme sul plagio*

L'attribuzione a sé della proprietà intellettuale del testo o del contenuto di un'opera altrui, in qualunque sua parte, è una mancanza contro la giustizia e la verità.

Nell'ambito degli studi accademici, il plagio consiste più spesso nell'inclusione in un'opera scritta di un testo preso da un altro autore senza la consueta indicazione e il riferimento preciso alla fonte.

Il plagio riguarda soprattutto le produzioni definitivamente consegnate dallo studente come prova accademica, in particolare elaborati di fine ciclo, ma anche elaborati, esami scritti e relazioni seminariali (comprese le prove intermedie eventualmente richieste dal docente). In uno scritto ancora in fase di elaborazione e dato dallo studente al docente per una provvisoria valutazione, anche se non si configura il plagio nel senso sopra descritto, viene leso comunque il rapporto di lealtà.

Commettendo un plagio, uno studente viola i doveri di giustizia e di lealtà nei confronti dei professori e dei propri colleghi di studio, ma soprattutto viene meno allo scopo della formazione accademica, che punta all'onestà intellettuale, alla competenza autonoma di ricerca ed espressione e all'originalità del pensiero, al servizio della verità.

a) Se il plagio riguarda la prova finale o una prova intermedia di un corso o seminario, l'esame sarà annullato e potrà essere applicata la sanzione aggiuntiva che la valutazione finale sulla ripetizione della prova non possa essere superiore a 18 punti su 30.

b) Se il plagio riguarda l'elaborato conclusivo di un ciclo, il lavoro sarà annullato e allo Studente sarà impedito di presentare un altro elaborato per almeno un semestre.

c) Se il plagio è scoperto in una dissertazione di dottorato, oltre l'annullamento di essa, lo studente può anche essere espulso dall'Università.

d) Se il plagio riguarda la tesi di licenza o la dissertazione di dottorato ed è scoperto dopo il conferimento del grado accademico, il lavoro sarà annullato; il che comporta l'annullamento del grado conferito, di cui si darà comunicazione allo Studente e alla Congregazione per l'Educazione Cattolica.

Il candidato alla fine di ogni ciclo assieme al suo elaborato consegnerà, sottoscrivendo un modulo appositamente predisposto, una dichiarazione in cui garantisce di essere l'autore dell'intero testo consegnato, conformemente a queste indicazioni.

Il plagio da parte di un Docente può essere sanzionato con la sospensione temporanea dall'insegnamento, fino all'interruzione della collaborazione.